

**LA NATURA GIURIDICA
DELL'UNIONE EUROPEA**

Robert Schuman, *Dichiarazione del 9 maggio 1950*



- l'Unione delle nazioni europee esige l'eliminazione del contrasto secolare tra la Francia e la Germania
- mettere l'insieme della produzione franco-tedesca di carbone e di acciaio sotto una comune Alta Autorità, nel quadro di un'organizzazione alla quale possono aderire gli altri paesi europei
- **sarà il primo nucleo concreto di una Federazione europea indispensabile al mantenimento della pace**
- l'Alta Autorità comune, incaricata del funzionamento dell'intero regime, sarà composta di personalità indipendenti designate su base paritaria dai governi; un presidente sarà scelto di comune accordo dai governi; le sue decisioni saranno esecutive in Francia, Germania e negli altri paesi aderenti. Disposizioni appropriate assicureranno i necessari mezzi di ricorso contro le decisioni dell'Alta Autorità

La definizione di «Stato» secondo il diritto internazionale

Convention on Rights and Duties of States (1933)

Art. 1: “The state as a person of international law should possess the following qualifications: a) a **permanent population**; b) a **defined territory**; c) **government**; and d) **capacity to enter into relations with the other states**”.

Art. 2: “The federal state shall constitute a sole person in the eyes of international law”.

Art. 3: “The political existence of the state is independent of recognition by the other states. (...)”

Esiste un «Popolo europeo»?

Il Preambolo del TUE parla di «**popoli dell'Europa**»

Art. 3, par.1, TUE:

«L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei **suoi popoli**»

**Un «popolo europeo» non esiste,
ma esiste una «cittadinanza europea»**

La cittadinanza europea

Art. 20, par. 1, TUE

È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima.

Incidenza della cittadinanza europea sulle normative nazionali in materia di acquisto e perdita della cittadinanza

Sentenza del 7/7/1992, causa C-360/90, *Michelletti*:

- “La determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra, in conformità al diritto internazionale, nella competenza di ciascuno Stato membro, competenza che deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario. Non spetta, invece, alla legislazione di uno Stato membro limitare gli effetti dell'attribuzione della cittadinanza di un altro Stato membro, pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento di tale cittadinanza al fine dell'esercizio delle libertà fondamentali previste dal Trattato” (par. 10).

Sentenza del 2 marzo 2010, causa C-135/08, *Rottmann*:

- “Il diritto dell’Unione, e segnatamente l’art. 17 CE, non osta a che uno Stato membro revochi ad un cittadino dell’Unione la cittadinanza di tale Stato acquisita per naturalizzazione, qualora questa sia stata ottenuta in maniera fraudolenta, a condizione che tale decisione di revoca rispetti il principio di proporzionalità”.
- “57. Per quanto riguarda più in particolare quest’ultimo aspetto, uno Stato membro del quale sia stata acquisita la cittadinanza in maniera fraudolenta non può essere ritenuto obbligato, in forza dell’art. 17 CE, ad astenersi dalla revoca della naturalizzazione per il solo fatto che l’interessato non abbia recuperato la cittadinanza del suo Stato membro di origine.
- 58. Spetta tuttavia al giudice nazionale valutare se, alla luce dell’insieme delle circostanze pertinenti, il rispetto del principio di proporzionalità esiga che, prima che una siffatta decisione di revoca della naturalizzazione divenga efficace, venga concesso all’interessato un termine ragionevole affinché egli possa tentare di recuperare la cittadinanza del suo Stato membro di origine”.

Sentenza dell'8/3/2011, causa C-34/09, Zambrano:

- “42. Alla luce di ciò, l'art. 20 TFUE osta a provvedimenti nazionali che abbiano l'effetto di privare i cittadini dell'Unione del godimento reale ed effettivo dei diritti attribuiti dal loro status di cittadini dell'Unione (v., in tal senso, sentenza Rottmann, cit., punto 42).
- 43. Orbene, il diniego di soggiorno opposto a una persona, cittadina di uno Stato terzo, nello Stato membro dove risiedono i suoi figli in tenera età, cittadini di detto Stato membro, che essa abbia a proprio carico, nonché il diniego di concedere a detta persona un permesso di lavoro producono un effetto del genere.
- 44. Infatti, si deve tener presente che un divieto di soggiorno di tal genere porterà alla conseguenza che tali figli, cittadini dell'Unione, si troveranno costretti ad abbandonare il territorio dell'Unione per accompagnare i loro genitori. Parimenti, qualora a una tale persona non venga rilasciato un permesso di lavoro, quest'ultima rischia di non disporre dei mezzi necessari a far fronte alle proprie esigenze e a quelle della sua famiglia, circostanza che porterebbe parimenti alla conseguenza che i suoi figli, cittadini dell'Unione, si troverebbero costretti ad abbandonare il territorio di quest'ultima. Ciò posto, detti cittadini dell'Unione si troverebbero, di fatto, nell'impossibilità di godere realmente dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell'Unione”.

I diritti connessi alla cittadinanza europea

- **Art. 20, par. 2, TUE**

I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro:

- a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
- c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
- d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi.

- **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Titolo V «Cittadinanza» (articoli 39-46)**

- **Procedura di ampliamento del catalogo dei diritti: art. 25 TFUE**

«La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della presente parte. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.


Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti elencati all'articolo 20, paragrafo 2. **Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali».**

Esiste un «territorio dell'UE»?

■ **Unione europea**

■ **Regioni ultraperiferiche dell'UE (art. 349 TFUE)**

■ **Paesi e territori d'oltremare (PTOM) (articoli 198-204 TFUE)**



Art. 52 TUE

1. I trattati si applicano al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, all'Irlanda, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

2. Il campo di applicazione territoriale dei trattati è precisato all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La norma non fornisce una definizione propria o autonoma di “territorio dell’Unione”.

- Il concetto di «**territorio**», richiamato dalla norma, non sembra possa essere assimilato a quello di «**sovranità**», sebbene esso sembra debba essere definito sempre ai sensi del diritto internazionale.



- I due concetti, sovranità e territorio, possono essere identificati quando si definisce la sovranità territoriale dello Stato, cioè l’esercizio della sovranità di uno Stato sul proprio territorio (terrestre) e sul mare territoriale.
- Diversamente, la zona economica esclusiva (ZEE) e la piattaforma continentale di un Stato, in base al diritto internazionale, non sono assimilabili al territorio dello Stato costiero; in essi, infatti, gli Stati costieri esercitano solo alcuni “diritti sovrani”, a carattere funzionale e limitato e non una «sovranità».

CGUE, sentenza del 17 gennaio 2012, causa C-347/10, *A. Salemink c. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen*:

- “Poiché la piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro rientra nella sua sovranità, benché funzionale e limitata (...), l’attività svolta su talune installazioni fisse o galleggianti situate su detta piattaforma continentale, nell’ambito dell’attività di esplorazione e/o dello sfruttamento delle sue risorse naturali, deve essere considerata, ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione, come un’attività svolta sul territorio di tale Stato»



- **La CGUE si discosta dalla nozione di “territorio” accolta dal diritto internazionale e fornisce una definizione propria o autonoma di “territorio degli Stati membri ”, funzionale alla definizione del “campo di applicazione territoriale dei trattati”.**
- **Ne consegue che l’UE ha la capacità di esercitare le competenze, che i trattati istitutivi le attribuiscono, in un determinato ambito ogni volta che gli Stati membri sono legittimati ad esercitare, sulla base del diritto internazionale, le loro competenze.**

L'ambito di applicazione territoriale dei Trattati a Cipro



- 1974, invasione turca di Cipro del Nord
- 1983, fondazione della RTCN (riconosciuta internazionalmente solo dalla Turchia)
- 24 aprile 2004, due referendum sul Piano Annan di riunificazione dell'isola: a favore il 64,90% turco-ciprioti e il 24,17% greco-ciprioti, l'isola rimane divisa
- 1° maggio 2004: Cipro diventa membro dell'UE
- L'applicazione dell'*acquis* all'atto dell'adesione è stata sospesa, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 10, nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

Art. 355 TFUE

- Le disposizioni dei trattati si applicano alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica, alla Riunione, a Saint Barthélemy, a Saint Martin, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie, in quanto **regioni ultraperiferiche dell'UE** (art. 349 TFUE)
- **I paesi e i territori d'oltremare**, il cui elenco figura nell'allegato II, costituiscono l'**oggetto dello speciale regime di associazione** definito nella quarta parte del TFUE. I trattati non si applicano ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco precitato.
- Le disposizioni dei trattati **si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero** (Gibilterra)
- Le disposizioni dei trattati **si applicano alle isole Åland** conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
- I trattati **non si applicano alle Faeröer**;
- I trattati **non si applicano alle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia a Cipro**, tranne alcune eccezioni
- Le disposizioni dei trattati sono applicabili alle **isole Normanne** ed all'**isola di Man** soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla CEE e dell'EURATOM, firmato il 22 gennaio 1972

Le regioni ultraperiferiche dell'UE (art. 349 TFUE)

Ragioni di uno *status* particolare: «situazione socioeconomica strutturale» «aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo»

Territori interessati: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Barthélemy, Saint Martin, Azzorre, Madera, isole Canarie

Sistema di *governance*: il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese politiche comuni.

Tipologie di misure: in particolare politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali dell'UE.

Limiti all'adozione delle misure particolari: il Consiglio adotta le misure di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

I Paesi e Territori d'oltremare (PTOM)

Art. 355, par. 2, TFUE

- i PTOM costituiscono l'oggetto di uno “**speciale regime di associazione** definito nella quarta parte” del TFUE.



- la Corte di giustizia ha dichiarato le disposizioni generali del TFUE, il cui ambito di applicazione territoriale è limitato, in linea di principio, agli Stati membri, sono applicabili ai PTOM soltanto laddove esplicitamente previsto. Pertanto, i PTOM si avvalgono delle disposizioni del diritto dell'Unione in modo analogo agli Stati membri solo qualora la loro equiparazione agli Stati membri sia prevista espressamente dal diritto dell'Unione (es. il regime monetario previsto dai trattati si applica a Saint-Barthélemy in quanto adotta l'euro); in tutti gli altri casi, i PTOM vengono considerati alla stregua di Stati terzi nei loro rapporti con l'Unione (es. la libera circolazione di capitali)

- **Art. 355, par. 6, TFUE:** « Il Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro interessato, può adottare una decisione che modifica lo status, nei confronti dell'Unione, di un paese o territorio danese, francese o olandese di cui ai paragrafi 1 [regioni ultraperiferiche dell'UE] e 2 [PTOM]. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione».

Casi della prassi:

- **Caso di Saint Barthélemy:** l'isola aveva lo *status* di regione ultraperiferica dell'UE (dipendente dal territorio di Guadalupa), in seguito ad un cambio di *status* nell'ambito dell'ordinamento francese (trasformazione in collettività d'oltremare), dal 1° gennaio 2012 le è stata riconosciuta da parte dell'UE lo *status* di PTOM.
- **Caso di Mayotte:** l'ex PTOM francese ha acquisito lo *status* di dipartimento d'oltremare, integrandosi nella Repubblica francese, in seguito al referendum del 29 marzo 2009, e nel 2012 gli è stato riconosciuto lo *status* di regione ultraperiferica dell'UE ai sensi dell'art. 349 TFUE

Esiste un «potere di governo esclusivo» dell'UE?

Il principio di attribuzione delle competenze

Art. 4 TUE

- 1. In conformità dell'articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
- 2. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.

Art. 5 TUE

- 1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il Titolo I del TFUE definisce le categorie e i settori di competenza dell'UE

Principio di leale cooperazione UE-Stati membri

Art. 4, par. 3, TUE

- In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati.
- Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.
- Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

Il «potere di governo esclusivo dell'UE» organizzato secondo un modello democratico

Il modello UE di democrazia rappresentativa:

Art. 10 TUE

1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla **democrazia rappresentativa**.
2. I **cittadini** sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel **Parlamento europeo**.
Gli **Stati membri** sono rappresentati nel **Consiglio europeo** dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel **Consiglio** dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.
3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.
4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.

Gli spazi di democrazia partecipativa nell'UE:

Art. 11 TUE

1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.
2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.
3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.
4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. (...)

Il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'ordinamento UE:

Art. 12 TUE

I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione:

- a) venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi dell'Unione in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea;
- b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
- c) partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 88 e 85 di detto trattato;
- d) partecipando alle procedure di revisione dei trattati in conformità dell'articolo 48 del presente trattato;
- e) venendo informati delle domande di adesione all'Unione in conformità dell'articolo 49 del presente trattato;
- f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

Esiste una capacità dell'UE di entrare in relazione con altri Stati?

Art. 3, par. 5, TUE

- Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

Art. 47 TUE

- L'Unione ha personalità giuridica.

Il Titolo V del TFUE definisce la «Azione esterna dell'UE»

Osservazioni conclusive

Il punto di vista del diritto internazionale

- L'UE non è un Stato federale

- L'UE è una «confederazione»? NO

Una confederazione, in termini politici moderni, è un'unione permanente di Stati sovrani per l'esercizio di azioni comuni (quali la difesa, la politica estera, il commercio estero e una moneta comune) nei confronti di altri Stati. La confederazione viene costituita tramite un trattato internazionale, inteso come carta costituzionale del nuovo soggetto o al cui interno è indicata una procedura per l'adozione della costituzione confederale.

- L'UE è una **organizzazione regionale di integrazione economica**

Atto costitutivo della FAO (art. II, par 4): "... una organizzazione d'integrazione economica regionale deve essere composta di Stati sovrani ... e deve possedere delle competenze trasferite dai suoi Stati Membri per un ventaglio di questioni ... ivi compresi i poteri di prendere delle decisioni su queste questioni che impegnano i suoi Stati membri".

Il punto di vista della Corte di Giustizia dell'UE

Sentenza *Van Gend & Loos*, Causa 26/62

- Lo scopo del trattato CEE, cioè l'instaurazione di un mercato comune il cui funzionamento incide direttamente sui soggetti della comunità, implica che esso va al di là di un accordo che si limitasse a creare degli obblighi reciproci fra gli Stati contraenti.
- Ciò è confermato dal preambolo del trattato il quale, oltre a menzionare i governi, fa richiamo ai popoli e, più concretamente ancora, dalla instaurazione di organi investiti istituzionalmente di poteri sovrani da esercitarsi nei confronti sia degli stati membri sia dei loro cittadini. Va poi rilevato che i cittadini degli Stati membri della comunità collaborano, attraverso il parlamento europeo e il comitato economico e sociale, alle attività della comunità stessa. Oltracciò, la funzione attribuita alla corte di giustizia dall' articolo 177, funzione il cui scopo è di garantire l'uniforme interpretazione del trattato da parte dei giudici nazionali, costituisce la riprova del fatto che gli stati hanno riconosciuto al diritto comunitario un'autorità tale da poter esser fatto valere dai loro cittadini davanti a detti giudici.
- In considerazione di tutte queste circostanze si deve concludere che **la Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli stati hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti, non soltanto gli stati membri ma anche i loro cittadini.**

Parere 1/91, SEE

- Il Trattato CEE, benché sia stato concluso in forma d'accordo internazionale, costituisce **la carta costituzionale di una comunità di diritto.**

Il punto di vista di alcune Corti costituzionali nazionali

Corte costituzionale italiana, sentenza 23 dicembre 1973 n. 183, *Frontini*:

- “... una Comunità tra gli Stati europei, ossia di una nuova organizzazione interstatuale, di tipo sovranazionale, a carattere permanente, con personalità giuridica e capacità di rappresentanza internazionale.”

Tribunale costituzionale tedesco, caso *Trattato di Lisbona*, sentenza del 30 giugno 2009:

- “... un’Associazione tra Stati diversa sia dalla Confederazione, sia dallo Stato federale; ... destinataria solo di poteri trasferiti, secondo il principio di attribuzione; questa Associazione rappresenta un’Unione stretta e durevole di Stati che, però, rimangono sovrani e che esercita poteri pubblici sulla base di Trattati internazionali ed il cui ordine fondamentale rimane nella disponibilità degli Stati membri e resta legittimato soltanto dai popoli e cioè dai cittadini degli Stati, non da un popolo unico europeo, ma dai cittadini dei diversi Stati”.